

Publicato il 05/09/2025

N. 00307/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01074/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 maggio 2025, notificato al ricorrente in data 9 giugno 2025, a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 42 *bis* del decreto legislativo n. 151/2001, tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di Lecce;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la difesa erariale;

Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte sembrano favorevolmente apprezzabili, considerato:

- che l'art. 42 *bis* del decreto legislativo n. 151/2001 espressamente subordina l'assegnazione temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, il che appare deporre per l'inadeguatezza di eventuali opposti profili di natura mansionistica (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, n. 544/2021, n. 85/2023, n. 970/2023, n. 1287/2024, n. 85/2025);

- che, nella fattispecie concreta in esame, non sembra essere stata contestata dall'Amministrazione la vacanza di posti in organico, nella corrispondente posizione retributiva di parte ricorrente, presso un Ente dislocato nella richiesta sede di Lecce, essendosi - invece - concentrate, *in parte qua*, le ragioni del diniego del domandato trasferimento temporaneo sulla mancanza, presso la richiesta sede di destinazione, dello specifico profilo professionale di "operatore tramat" rivestito dal ricorrente, inadeguate ai fini in questione;

- gli ulteriori rilievi opposti risultano inadeguati ai fini *de quibus*, non avendo la P.A. verificato in concreto la possibilità di impiego in uno degli incarichi dichiaratamente disponibili o di riconversione professionale del richiedente;
- Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile;
- Ritenuto che, conseguentemente, sono ravvisabili i presupposti per disporre il riesame, da parte dell'Amministrazione, dell'istanza di parte ricorrente, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente ordinanza, assegnando a tale fine il termine di giorni trenta dalla notificazione/comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione unica) accoglie l'istanza cautelare, ai fini del riesame, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Demanda al Presidente della competente sezione di questo T.A.R. la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.